



Intervento di sostituzione degli impianti elevatori a servizio dell'immobile sede della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 52 - Bologna) finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico degli stessi in termini di ecosostenibilità

CUP assegnato al progetto: E36G23000000002

CUP master: E37H21010020003

CPV: 42416000-5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

data 15/03/2023

Progettisti

Ing. Armando Astolfi
Ing. Antonio Beniamino Costantino

Progettista/Redattore DUVRI

Ing. Claudio Loprieno

Collaboratore alla Progettazione

Ing. Giuseppe D'Ambrogio

Responsabile del Procedimento

Arch. Elisa Tommasini

Sommario

1. Definizioni e norme applicabili. Documenti contrattuali e interpretazione	4
2. Oggetto del contratto	6
3. Elaborati e documenti facenti parte integrante del Contratto	7
4. Importo del Contratto	7
5. Durata del Contratto e termini di esecuzione	8
6. Disposizioni sull'esecuzione	10
7. Penali per ritardo e inadempienze contrattuali	11
8. Disposizioni in materia di sicurezza	11
9. Prestazioni e oneri a carico del Fornitore	13
10. Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio	15
11. Garanzia di buon funzionamento	17
12. Collaudi e Verifica di conformità finale	18
13. Disciplina del subappalto	18
14. Garanzia per l'esecuzione del contratto	18
15. Responsabilità verso terzi e assicurazione	19
16. Fatturazione e Pagamento	20
17. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	22
18. Risoluzione del contratto	23
19. Contenzioso e controversie.	25
20. Spese contrattuali, imposte, tasse	25
21. Disciplina delle riserve	26

TITOLO 1: NORME GENERALI

1. Definizioni e norme applicabili. Documenti contrattuali e interpretazione

1.1 Ai fini del presente documento, si intendono per:

- a) Amministrazione Contraente: Regione Emilia-Romagna – Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti;
- b) RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101 del D.lgs. 50/2016;
- c) DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al D.lgs. 50/2016 e al Decreto Ministeriale n. 49/2018;
- d) Fornitore: l'operatore economico, compreso tra i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che risulta aggiudicatario della procedura di affidamento del presente contratto, esperita dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;
- e) Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento, sulla falsariga dello Schema di Contratto incluso tra i documenti di gara e comprendente i documenti elencati al successivo art. 3;
- f) collaudo dell'impianto: collaudo tecnico funzionale di ogni singolo ascensore, da svolgersi al termine delle operazioni di montaggio e installazione dello stesso ai fini della messa in funzione.
- g) collaudo manovra quadruplex: collaudo degli ascensori operanti in modalità sincrona, da svolgersi al termine delle operazioni di montaggio, installazione e collaudo di tutti gli impianti operanti in manovra quadruplex (ascensori n.3-4-5-6) ai fini della loro messa in funzione.

1.2. Per l'interpretazione ed esecuzione del Contratto trovano applicazione le norme vigenti in materia, incluse le norme tecniche e specifiche di settore, come eventualmente integrate e modificate, tra cui si menzionano le seguenti:

- 1) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito denominato "Codice dei Contratti").
- 2) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento"), per la parte in vigore.
- 3) D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- 4) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- 5) D.P.R. del 30 aprile 1999 n. 162, con relative modifiche apportate dal D.P.R. del 10 gennaio 2017 n. 23 in attuazione della direttiva ascensori UE n. 33 del 2014 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.
- 6) D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- 7) Legge 1° marzo 1968, n. 186 – "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
- 8) D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- 9) D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- 10) Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 11) D.P.R. del 10 gennaio 2017 n. 23 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- 12) Impianto conforme alla Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- 13) UNI EN 81-20:2020 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -

Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”.

- 14) UNI EN 81-28:2022: “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci”.
- 15) UNI EN 81-50:2020 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori”.
- 16) UNI EN 81-73:2020 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio”.
- 17) UNI EN 12015:2020 “Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili – Emissione”.
- 18) Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12016:2013 “Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili – Immunità” ai sensi della Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica - rifusione).
- 19) UNI EN 81-70:2021 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili”.
- 20) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- 21) D.M.17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC).

1.3. Trovano altresì applicazione tutte le disposizioni attuative, circolari e norme tecniche in esse richiamate o ad esse afferenti; sono altresì applicabili le norme UNI, EN, CEI in vigore al momento dell'esecuzione della fornitura. Sarà cura ed onere del Fornitore individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione eurounitaria, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, nonché di tutte le disposizioni, anche sopravvenute laddove applicabili; in particolare, nel caso di norme, provvedimenti o prassi applicative, anche di natura tecnica, intervenute successivamente alla formulazione dell'offerta o alla stipulazione del contratto d'appalto, il Fornitore è tenuto ad osservarle qualora si tratti di norme imperative o comunque vincolanti; in caso di sopravvenienza di norme dispositive o derogabili, le parti sono tenute al rispetto delle medesime secondo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 Codice civile.

1.4. Sono parte integrante e sostanziale del Contratto tutti i documenti indicati al successivo art. 3 del presente Capitolato. La sottoscrizione del Contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutti i documenti che ne fanno parte, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché a completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli elaborati progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura e posa in opera, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

1.5. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili contenute nei documenti di cui all'art. 3, ovvero all'interno di uno stesso documento, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

1.6. Le clausole e disposizioni contrattuali sono interpretate tenendo conto delle finalità del Contratto e dei

risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun intervento; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

2. Oggetto del contratto

- 2.1. Il contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 6 impianti elevatori a servizio dell'immobile sede della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 52 - Bologna) finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico degli stessi in termini di ecosostenibilità, comprese le prestazioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti secondo quanto dettagliatamente riportato negli elaborati posti a base di gara, redatti a termini dell'art. 23, c.14, del Codice dei Contratti, costituenti parte integrante ed essenziale del Contratto ed elencati al successivo art. 3 del presente Capitolato.
- 2.2. Costituiscono oggetto del Contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. tt), del Codice dei Contratti, l'acquisto dei prodotti, apparecchiature e materiali componenti gli impianti elevatori e descritti negli elaborati a base di gara, nonché, a titolo accessorio, l'esecuzione delle prestazioni di posa in opera dei medesimi. Costituisce oggetto del Contratto altresì la rimozione degli impianti esistenti, le cui caratteristiche sono descritte al par. 4 del Capitolato Tecnico e sono rilevabili in sede di sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla gara.
- 2.3. Scopo precipuo del Contratto è l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'alto efficientamento energetico degli impianti; in esso sono comprese le seguenti prestazioni, più specificatamente descritte negli elaborati di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.
- fornitura e posa in opera di nuovi impianti elevatori con le caratteristiche specificate negli elaborati di cui all'art. 3;
 - rimozione/demolizione completa degli impianti elevatori esistenti (quadri di manovra, argani, funi, guide, impianti elettrici, cabine, pulsantiere, ecc.), a qualsiasi altezza ed in qualsiasi posizione;
 - smaltimento di ogni elemento edilizio ed impiantistico, nonché tutti gli oneri da esso derivanti;
 - completa pulizia e sanificazione dei vani corsa e dei locali macchina;
 - ripristino delle strutture mediante ripresa delle murature e dei solai secondo quanto necessario e secondo quanto disposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - tinteggiatura dei vani corsa;
 - realizzazione di nuovi quadri elettrici di alimentazione dei nuovi ascensori;
 - installazione di nuovi quadri di manovra;
 - verifiche e collaudi funzionali dei nuovi impianti.
- 2.4 Si intendono in ogni caso comprese nel Contratto tutte le forniture, opere e prestazioni necessarie per dare l'intervento perfettamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Contratto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dagli elaborati a base di gara, compresi gli oneri di trasporto, posizionamento, assemblaggio e collegamento dei nuovi impianti nonché ogni attività, lavoro o prestazione di modifica dello stato di fatto (sia impiantistiche che edili) che si rendessero necessari ad adeguare i locali esistenti ai nuovi impianti.
- 2.5 **Sono comprese nell'appalto anche le attività di manutenzione degli impianti elevatori e relativi componenti per il periodo di mesi 36 a partire dall'emissione del documento di collaudo** secondo quanto meglio dettagliato al successivo art. 11. L'installazione dei nuovi impianti elevatori, così come la rimozione degli impianti esistenti, dovranno avvenire garantendo la continuità di esercizio delle funzioni e delle attività degli uffici ubicati all'interno dell'edificio nonché l'alimentazione di emergenza/continuità dei locali serviti dagli impianti attualmente in servizio. Le attività e forniture necessarie a tale scopo sono comprese nell'oggetto e nell'importo dell'appalto.

3. Elaborati e documenti facenti parte integrante del Contratto

- 3.1 Costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto, unitamente al presente Capitolato Speciale - Parte Amministrativa (03), i seguenti elaborati, posti a base di gara, anche a mente dell'art. 32, c.14-bis. D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
1. 01 EE - Elenco elaborati
 2. 02 RT - Relazione Tecnica Generale, descrittiva dell'intervento
 3. 03 CSA - Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa (il presente documento)
 4. 04 CSA - Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, recante le specifiche tecniche della fornitura e delle prestazioni accessorie
 5. 05 SC - Schema di Contratto
 6. 06 CME - Computo Metrico Estimativo delle prestazioni e forniture
 7. 07 CR - Cronoprogramma dell'intervento
 8. 08 EPU - Elenco dei Prezzi Unitari (per la valutazione di modifiche contrattuali)
 9. 09 DUVRI – Documento Valutazione dei Rischi Interferenti
 10. 10 SCS - Stima dei costi Sicurezza
 11. 11 SIM – Stima incidenza manodopera
 12. 12 Tavola 01 – Corografia e Inquadramento
 13. 13 Tavola 02 – Corografia e Inquadramento
 14. 14 QE – Quadro Economico di progetto
 15. 15 MUR A1-D1 - Modulistica inerente agli interventi privi di rilevanza ai fini sismici

4. Importo del Contratto

- 4.1 L'importo a base di gara è pari ad euro 1.048.917,22 (unmilione quarantottomilanovecentodiciasette/22) oneri fiscali esclusi, di cui:
- a) Euro 1.041.148,98 (unmilionequarantunomilacentoquarantotto/98) per forniture ed altre prestazioni;
 - b) Euro 7.768,24 (settemilasettecentosessantotto/24) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 4.2 **Il corrispettivo contrattuale è determinato applicando all'importo indicato alla lettera a) il ribasso percentuale offerto dal Fornitore, ed incrementando tale somma dell'importo indicato alla lettera b); esso s'intende comprensivo di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.**
- 4.3 Il Contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. dddd) e art. 59, c. 5-bis del Codice dei Contratti; pertanto, il corrispettivo contrattuale, come determinato con le modalità di cui al paragrafo precedente, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
- 4.4 Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati allegati. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 4.5 Il Computo metrico estimativo, facente parte del contratto a termini dell'art. 32, c.14-bis del Codice dei Contratti, ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto il Fornitore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa delle prestazioni, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo; esso vale altresì ai fini della quantificazione delle rate di prezzo da corrispondere in conformità al successivo par. 16.4. L'Elenco dei Prezzi Unitari ha validità al solo fine della quantificazione di eventuali modifiche o varianti

contrattuali.

- 4.6 Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della tipologia, della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale, salvo che per la quantificazione ed approvazione di modifiche o varianti contrattuali, qualora ne ricorrano i presupposti, come previsto al precedente par.4.5.
- 4.7. Trattandosi di contratto di durata infrannuale, non è prevista alcuna revisione dei prezzi; i prezzi unitari di progetto sono stati adottati dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia - Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n.18 e realizzato con le modalità previste dall'art. 23, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di concerto con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023, corretto con determina n. 9700 del 5 maggio 2023.

5. Durata del Contratto e termini di esecuzione

- 5.1 A mente dell'art. 19 del DM 49/2018, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:
- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
 - la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
- 5.2 È facoltà dell'Amministrazione Contraente procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Codice dei Contratti; in tal caso il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale di consegna delle prestazioni le parti da iniziare immediatamente.
- 5.3 Le prestazioni tutte oggetto del Contratto devono essere ultimate nel termine di **308 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto**, come risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione di cui ai paragrafi precedenti, secondo le scadenze indicate nel cronoprogramma costituente parte integrante del Contratto.
- 5.4 In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto delle **seguenti scadenze intermedie**, stabilite al fine di consentire la messa in esercizio progressiva degli impianti:
- **entro 98 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione - ultimazione delle prestazioni di installazione degli impianti n. 2 e 3, compresa la messa in esercizio, il collaudo e lo sgombero dell'area;
 - **entro 168 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione - ultimazione delle prestazioni di installazione dell'impianto n. 4, compresa la messa in esercizio, il collaudo e lo sgombero dell'area;
 - **entro 238 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione - ultimazione delle prestazioni di installazione dell'impianto n. 5, compresa la messa in esercizio, il collaudo e lo sgombero dell'area;
 - **entro 308 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione - ultimazione delle prestazioni di installazione degli impianti n. 1 e 6, compresa la messa in esercizio, il collaudo e lo sgombero dell'area.
- 5.5 Terminate le sopramenzionate attività, il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione del Fornitore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso ed elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 25

del D.M. 49/2018.

- 5.6 Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle prestazioni di cui al punto precedente, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare tutta la documentazione di cui al successivo art. 9. Successivamente alla consegna di detta documentazione, l'Amministrazione Contraente emetterà, previa verifica della completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, in caso di esito positivo, il Certificato di verifica di conformità finale della presente fornitura di cui al successivo paragrafo 12.5, nel termine di cui all'art. 102, c.3, del Codice dei Contratti.
- 5.7 Se il Fornitore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine contrattuale. In deroga a quanto previsto, la richiesta può essere presentata oltre il termine precedentemente indicato, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 5.8 La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.
- 5.9 La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
- 5.10 La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.
- 5.11 In virtù del disposto di cui all'art. 107, c.7, del Codice dei Contratti, nel caso di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che la prestazione proceda utilmente a regola d'arte, il DEC d'ufficio o su segnalazione del Fornitore può ordinare la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale sentito il Fornitore; costituiscono circostanze speciali - tra le altre - le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti; nessun indennizzo spetta al Fornitore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- 5.12 Il verbale di sospensione deve contenere:
- a) l'indicazione dello stato di avanzamento della prestazione/fornitura;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del DEC;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.
- 5.13 Il verbale di sospensione è controfirmato dal Fornitore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso. Se il Fornitore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma del successivo articolo 21 e/o degli articoli 107 e 108 del Codice dei Contratti.
- 5.14 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal RUP; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
- 5.15 Non appena cessate le cause della sospensione il DEC, su disposizione del RUP, redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale della prestazione differito di un numero di

giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa è controfirmato dal Fornitore e trasmesso al RUP nel termine di cui all'art. 23, c.3 D.M. 49/2018 ed è efficace dalla data di sottoscrizione.

5.16 Il RUP può ordinare la sospensione della fornitura per cause di particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente al Fornitore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione della fornitura ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al Fornitore e al DEC.

6. Disposizioni sull'esecuzione

6.1. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in merito alle modalità e tempi di svolgimento delle singole attività ed al rispetto del cronoprogramma costituente parte integrante del Contratto.

6.2 L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di introdurre le modifiche contrattuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo il Fornitore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno in conformità a quanto disposto dall'art.22, c.4, D.M. 49/2018 e dall'articolo 106 del Codice dei Contratti.

6.3 Non sono riconosciute come varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Contraente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

6.4 Qualunque reclamo o riserva che il Fornitore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio della prestazione oggetto di tali richieste.

6.5 Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Contraente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della fornitura e alla funzionalità degli impianti, nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti.

6.6 Nel caso di introduzione di varianti, dovrà essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle prestazioni oggetto di variazione, ai sensi del citato articolo 22, c.4, D.M. 49/2018.

6.7 La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) o dal RUP/DEC, l'adeguamento dei relativi piani di sicurezza.

6.8 Durante il corso delle prestazioni il Fornitore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal DEC, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore dell'Amministrazione Contraente.

6.9 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per le prestazioni/lavori di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi saranno desunti, in ordine di priorità:

- a) dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia - Romagna, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023, corretto con determina n. 9700 del 5 maggio 2023;
- b) dai Prezzari di una delle Regioni limitrofe;
- c) da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, cui verrà

applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

7. Penali per ritardo e inadempienze contrattuali

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC o il RUP, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni.
- 7.2 Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 7.3 In tal caso, la penale relativa al solo ritardo sui tempi è pari all'uno per mille (un euro ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, che non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
- 7.4 Il DEC valuterà anche il rispetto intermedio dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma: in caso di ritardo superiore a venti giorni rispetto alle soglie intermedie stabilite all'art. 5.4, sarà applicata, a far data dal ventunesimo giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille (un euro ogni mille) dell'importo delle prestazioni oggetto del ritardo fino ad un massimo del 10%, pena la risoluzione del contratto.
- 7.5 Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
- 7.6 L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stessa a causa dei ritardi, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
- 7.7 Salvo quanto previsto al par. 7.4, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di disapplicare le penali eventualmente applicate per mancato rispetto dei termini previsti dal contratto (scadenze intermedie) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Fornitore riesca a rispettare il termine complessivo previsto per l'ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, a seguito di istanza motivata del Fornitore.

8. Disposizioni in materia di sicurezza

- 8.1 Ai fini di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione Emilia-Romagna – Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti (Amministrazione Contraente) è Datore di Lavoro Committente. La stessa ha elaborato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.81/08 e s.m.i., che riporta le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento comprende anche le informazioni sui rischi specifici dell'Amministrazione Contraente, che dovrà essere utilizzato per informare gli operatori, dipendenti e collaboratori del Fornitore e sarà annesso al Contratto.
- 8.2 Valutate le attività oggetto dell'appalto, è stata riscontrata la presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto, gli oneri relativi risultano essere pari a Euro 7'768,24 e sono quantificati nell'elaborato n. 10 SCS Stima dei costi Sicurezza. Il Fornitore è obbligato a osservare scrupolosamente le indicazioni del DUVRI.

- 8.3. Dieci giorni prima della stipulazione del Contratto, e comunque prima dell'inizio delle attività, il Fornitore dovrà integrare il DUVRI allegato per le parti di sua competenza e consegnarlo firmato digitalmente all'Amministrazione Contraente all'indirizzo PEC: approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it
- 8.4 Il DUVRI è parte integrante e sostanziale del contratto. Le gravi e ripetute violazioni di questo documento da parte del Fornitore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Restano comunque immutati gli obblighi in materia di sicurezza a carico delle imprese e dei lavoratori.
- 8.5 Le attività oggetto del Contratto ricadono nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e quindi delle disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nei cantieri.
- 8.6 In caso di presenza di più operatori economici (subappalto), l'Amministrazione Contraente procederà alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- 8.7 Il Fornitore, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo Decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle attività rispetto alle previsioni.
- 8.8 Il Fornitore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Fornitore.
- 8.9 Il DUVRI è parte integrante del contratto. Le gravi e ripetute violazioni di questo documento da parte del Fornitore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Restano comunque immutati gli obblighi in materia di sicurezza a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.
- 8.10 Il Fornitore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008.
- 8.11 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 8.12 Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione Contraente o del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (se nominato), l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Fornitore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
- 8.13 Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti, il Fornitore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

9. Prestazioni e oneri a carico del Fornitore

9.1. Le prestazioni a carico del Fornitore sono dettagliatamente riportate nei documenti e negli elaborati elencati all'articolo 3: tutte le attività, prestazioni, adempimenti, oneri e apprestamenti in essi indicati - così come quant'altro eventualmente necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte - si intendono ad esclusivo carico del Fornitore e quindi comprese nel prezzo offerto così come gli obblighi ed oneri seguenti:

- imposta di bollo e le spese di copia relative al Contratto e agli allegati;
- spese per lo svolgimento di eventuali pratiche necessarie per il rilascio di permessi, autorizzazioni, etc., oltre al permesso per il funzionamento degli impianti tecnologici da parte degli uffici competenti e per tutti gli adempimenti di legge;
- trasporti dagli stabilimenti e magazzini del Fornitore e dei propri fornitori, scarico nel luogo di impiego di tutti i mezzi ed apparecchiature occorrenti per l'esecuzione del contratto, degli strumenti di verifica e collaudazione, materiali e strumenti necessari per la manutenzione degli impianti per tutto il periodo di garanzia indicato al successivo articolo 11, a termini del Contratto, a spese ed esclusivo rischio e pericolo del Fornitore che provvederà altresì, a propria cura e spese, ad effettuare tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimenti, sottrazioni e danni di qualsiasi genere;
- costo del personale specializzato necessario alla rimozione degli impianti esistenti, all'installazione, collaudazione e manutenzione dei nuovi impianti a termini di contratto e dei relativi assistenti e operatori per l'effettuazione di tutte le prestazioni; al riguardo, il Fornitore dovrà disporre di adeguata organizzazione di tecnici, mano d'opera specializzata e comune, macchinari e mezzi tecnici ed apparecchiature occorrenti per la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- oneri per la demolizione, rimozione e trasporto/smaltimento in discarica degli impianti esistenti e dei materiali, anche di risulta, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché eventuali modifiche edili ed impiantistiche, comunque necessarie all'installazione ed al funzionamento degli impianti oggetto di fornitura;
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza;
- ogni onere e gravame connesso o conseguente all'esecuzione del Contratto, nonché ogni conseguenza pregiudizievole di fatti, eventi o circostanze occorse durante e dopo l'esecuzione del contratto se ad essa collegata, nonché ogni responsabilità per danni, lesioni, avarie o danneggiamenti in qualsiasi modo connessi o conseguenti all'esecuzione del Contratto;
- la consegna e la produzione di tutti i documenti e certificazioni necessarie ed in particolare:
 - schede tecniche dei materiali utilizzati;
 - documentazione relativa alle verifiche, prove e collaudi eseguiti anche in relazione ad obblighi di legge;
 - relazione e schema logico di funzionamento del sistema di alimentazione di sicurezza.

9.2 Il Fornitore dovrà operare in modo da non pregiudicare lo svolgimento delle attività in corso nei locali contigui o adiacenti le aree di intervento; in particolare dovrà adottare tutte le misure per ridurre al minimo l'impatto delle attività (rumore, polveri, accessi e percorsi del personale e degli utenti ecc.). Sono inoltre a carico del Fornitore le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, nonché tutte le opere di allestimento e ogni approntamento necessario al rispetto delle norme di sicurezza ed all'adozione delle misure ed azioni previste dal DUVRI. È compresa nell'offerta la pulizia finale degli ambienti e dei percorsi, nonché la rimozione con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta.

9.3 Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

9.4 Il Fornitore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

- a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;

- b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto della fornitura fino all'approvazione degli atti di Verifica di conformità finale da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
- c) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- d) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con il DEC, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
- e) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito;
- f) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del DEC o dal RUP, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di verifica di conformità finale, di tutte le prestazioni interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico del Fornitore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisoriale e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione della fornitura e posa in opera, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
- g) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo;
- h) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dal DEC;
- i) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;
- j) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie per inadempienze del Fornitore, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di interventi di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo;
- k) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da inadempienze del Fornitore;
- l) ad ogni onere per il rilascio delle "dichiarazioni di conformità", per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della Legge n. 17/2007 ed in genere per ogni "dichiarazione di conformità" obbligatoria per le opere eseguite;
- m) ad ogni onere per taratura e messa in servizio di tutte le apparecchiature installate;
- n) ad ogni onere per la redazione di tutti gli elaborati grafici finali "as built" (schemi, planimetrie, particolari costruttivi, legende, ecc.), manuali di funzionamento e di manutenzione delle singole apparecchiature e loro fornitura in triplice copia;
- o) ad attestare, ad ultimazione delle prestazioni, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37;
- p) al lavaggio accurato giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dell'intervento;
- q) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati attività o parti di esse non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono attività/prestazioni per conto diretto dell'Amministrazione Contraente;
- r) ad assicurare, su richiesta del DEC, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle prestazioni che l'Amministrazione Contraente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che il Fornitore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d'opera richiesta dal DEC, in aiuto alle imprese che eseguono attività per conto diretto dell'Amministrazione Contraente, verrà

- contabilizzata in economia;
- s) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione Contraente. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed alle prestazioni compiute da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo del Fornitore;
 - t) all'uso anticipato delle opere su richiesta del DEC, senza che il Fornitore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli;
 - u) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e dwg);
 - v) alla manutenzione e buona conservazione delle attività eseguite, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
 - w) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell'ambito delle attività appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l'utilizzo da parte dell'utenza e l'accettazione da parte dell'Ente Gestore;
 - x) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso delle attività, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a interventi ultimati;
 - y) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni;
 - z) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante le prestazioni al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte del DEC (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a prestazioni compiute da altre ditte);
 - aa) alla esecuzione del collaudo tecnico funzionale degli impianti elevatori (esame finale degli ascensori, Allegato V del D.P.R. 23/2017) e alla marchiatura CE di tutti gli elementi che li compongono.

10. Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio

10.1 L'edificio all'interno del quale dovranno essere installati gli impianti elevatori ospita delle attività soggette ai controlli di prevenzione antincendio, come meglio precisato nella relazione tecnica.

10.2 Alla luce di ciò, per il presente appalto trova applicazione il D.M. 15 settembre 2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" oltre a tutte le specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi.

10.3 Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli ascensori devono essere realizzati in modo da:

- a) minimizzare le cause d'incendio;
- b) limitare danni alle persone ed alle cose;
- c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
- d) limitare la propagazione di un incendio a edifici e/o locali contigui;
- e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

10.4 Il Fornitore, nell'esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione a fuoco dei singoli componenti e dei materiali impiegati secondo quanto disposto dalle norme UNI EN 81-73:2020 e UNI EN 12015:2020. È a carico del Fornitore la certificazione degli impianti meccanici, elettrici e di tutti gli elementi incidenti ai fini antincendio (ad esempio certificazione porte REI), così come le dichiarazioni dei prodotti impiegati e la loro posa, comprensivi di tutti i relativi elaborati grafici. Tale documentazione sarà

necessaria per il successivo perfezionamento della scia di non aggravio del rischio, a carico dell'Amministrazione Contraente.

10.5 In corso d'opera all'atto dell'arrivo in situ e prima della posa in opera di materiali, opere manufatti, componenti, da impiegarsi per la realizzazione degli impianti, il Fornitore dovrà consegnare, oltre alla documentazione propedeutica all'accettazione da parte del Direttore dell'Esecuzione di quanto proposto dal Fornitore, la seguente documentazione:

1. Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco
 - Scheda tecnica del prodotto e/o impianto.
 - Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione.
 - Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.
2. Per le porte di piano
 - Scheda tecnica del prodotto.
 - Rapporto di prova.
 - Certificato di omologazione ministeriale.
 - Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato.
 - Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla dichiarazione di conformità suddetta.
 - Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.
3. Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e loro componenti, estintori, maniglioni antipánico, congegni di chiusura, serrande tagliafuoco, etc.)
 - Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova.
 - Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante le proprietà dell'apprestamento antincendio, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione.
 - Rapporto di prova.
 - Rapporto di classificazione.
 - Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove.
 - Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore dell'Esecuzione non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale. Ne consegue che le opere di che trattasi non potranno iniziare.

10.6 Al termine della installazione degli impianti il Fornitore, sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovrà produrre la documentazione da redigersi con le modalità di seguito indicate. In particolare, è onere e obbligo a carico del Fornitore raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario al fine di garantire una consegna esaustiva di tutte le dichiarazioni di conformità, di tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica prevista dal comando provinciale dei VV.F. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.

In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili; pertanto, non sarà autorizzato alcun pagamento finale relativo all'installazione.

- 10.7 Resta inteso che, qualora l'Amministrazione Contraente dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento del Fornitore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente al Fornitore.
- 10.8 Il Fornitore dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale; per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.
- 10.9 A seguito della trasmissione di tutta la documentazione di cui all'art.8 lettera h) e di cui al presente articolo, l'Amministrazione Contraente, previa verifica della completezza formale e sostanziale della stessa, in caso di esito positivo, rilascerà il Certificato di Verifica della Conformità della fornitura.

11. Garanzia di buon funzionamento

- 11.1 Il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento degli impianti per il periodo di 36 mesi decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo del singolo impianto.
- 11.2 La garanzia comprende la sostituzione di qualsiasi componente, materiale o accessorio, nonché qualsiasi intervento di manutenzione, ripristino e riparazione necessario al corretto funzionamento degli impianti, incluse le prestazioni di manodopera anche se svolte in giornate festive o in orario notturno. L'operatore economico deve garantire la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti e dei componenti obbligandosi, durante il periodo di garanzia, pari a 36 mesi, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetta installazione, si dimostrassero difettose. L'eventuale ricorso al subappalto non dovrà in qualunque modo incidere sulla garanzia dei prodotti e dei componenti installati. Sono esclusi il naturale logoramento dei prodotti, i guasti causati da imperizia o negligenza dell'acquirente o di terzi, i sovraccarichi oltre i limiti contrattuali e le eventuali variazioni di tensione nella linea di alimentazione superiori, in più o in meno, al 5% del valore nominale. Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno effettuate, a scelta del venditore, presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure sul posto. Le parti sostituite restano di proprietà del venditore e non dovranno essere restituiti all'acquirente. L'intervento dovrà avvenire entro 48 ore dalla segnalazione del guasto, fatto salve le situazioni urgenti per le quali si richiede un intervento immediato entro 2 ore.
- 11.3 Durante il periodo di validità della garanzia è fatto obbligo al venditore, ogni 24 mesi, la sostituzione delle batterie di emergenza installate in ogni singolo ascensore.
- 11.4 In caso di mancata o ritardata esecuzione delle attività elencate ai precedenti paragrafi, di mancato, ritardato o incompleto intervento, ovvero altro inadempimento, totale o parziale, alle obbligazioni oggetto della garanzia da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedervi mediante affidamento a terzi della relativa prestazione, in danno al Fornitore, rivalendosi per il relativo costo sul primo pagamento successivo al verificarsi dell'inadempimento, ed eventualmente su quelli successivi fino alla concorrenza dell'importo dovuto, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva, ovvero ancora, se del caso, mediante richiesta di risarcimento del danno direttamente al Fornitore.

12. Collaudi e Verifica di conformità finale

- 12.1 Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Al presente contratto si applica quanto disposto all'art. 102 del Codice dei Contratti.
- 12.2 Nel presente appalto sono previsti i seguenti collaudi tecnici funzionali:
- Collaudo dell'impianto: collaudo tecnico funzionale di ogni singolo impianto/ascensore, da svolgersi al termine delle operazioni di montaggio e installazione dello stesso ai fini della messa in funzione.
 - Collaudo manovra quadruplex: collaudo degli impianti/ascensori operanti in modalità sincrona, da svolgersi al termine delle operazioni di montaggio, installazione e collaudo di tutti gli impianti/ascensori operanti in manovra quadruplex (nello specifico ascensori n.3-4-5-6) ai fini della loro messa in funzione.
- 12.3 La fornitura di ciascun impianto elevatore si considera conclusa terminata, per ciascuno di essi, la fase 9 del cronoprogramma "Messa in esercizio – collaudo impianti – smontaggio cantiere" che comprende il collaudo dell'impianto come precedentemente definito. Con specifico riferimento agli impianti elevatori n. 3-4-5-6, oltre al collaudo del singolo impianto, al termine di tutte le quattro installazioni, occorrerà procedere al collaudo della manovra quadruplex, necessaria per la redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
- 12.4 Al termine di tutte le prestazioni e in seguito a richiesta scritta del Fornitore il DEC redige, entro 7 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione delle prestazioni.
- 12.5 Il presente appalto è soggetto a Verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
- 12.6 La Verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

13. Disciplina del subappalto

- 13.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 13.2 È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti come modificato ad opera dell'art. 49, D.L. 77/2021; in considerazione della complessità e specificità delle prestazioni di installazione dei manufatti e demolizione degli impianti preesistenti, queste devono essere eseguite a cura del Fornitore; in particolare, possono costituire oggetto di subappalto esclusivamente le prestazioni accessorie comprendenti opere edili (ad es. opere murarie e tinteggiatura vani corsa) e lo smaltimento in discarica dei materiali.

14. Garanzia per l'esecuzione del contratto

- 14.1 Ai fini della stipulazione del Contratto, il Fornitore deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, in conformità allo Schema Tipo approvato con Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193.
- 14.2 All'importo della garanzia di cui al presente articolo si applicano, in forza del disposto di cui all'art. 103, comma 1, settimo periodo del Codice dei Contratti, le riduzioni previste all'art. 93, c.7, del Codice

dei Contratti.

15. Responsabilità verso terzi e assicurazione

15.1. Al presente appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

15.2 Il Fornitore è responsabile per ogni e qualsivoglia danno eventualmente occorso all'Amministrazione Contraente e a terzi in conseguenza, in connessione o in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; al riguardo, egli dovrà stipulare, almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di avvio dell'esecuzione, le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei Contratti o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dell'appalto al netto dell'I.V.A. e deve:
 - prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso del Fornitore, compresi i beni dell'Amministrazione Contraente destinati agli interventi di manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'esecuzione delle prestazioni, in relazione all'integra garanzia a cui il Fornitore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da esso esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che esso assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice civile.
- La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
 - prevedere la copertura dei danni che il Fornitore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro/attività da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dal Fornitore o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice civile, e danni a persone dell'impresa, e propri parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione Contraente occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto degli interventi, o a consulenti del Fornitore o dell'Amministrazione Contraente. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è fissato in € 1.000.000,00;
 - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione Contraente autorizzati all'accesso nelle aree oggetto degli interventi.

15.3 Le coperture assicurative di cui al punto precedente decorrono dalla data di avvio dell'esecuzione e cesseranno all'atto dell'emissione del Certificato di verifica della conformità finale. Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia non sono in alcun modo opponibili all'Amministrazione Contraente e s'intendono a totale carico del Fornitore.

15.4 La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto

se tale polizza non sarà depositata presso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

- 15.5 Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Il Fornitore sarà responsabile tanto verso l'Amministrazione Contraente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione delle attività, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse o della mancata esecuzione di interventi manutentivi e riparativi oggetto della garanzia di cui all'art. 11.
- 15.6 Qualora l'aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- 15.7 L'Amministrazione Contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale del Fornitore per qualsiasi causa nel corso dell'esecuzione del Contratto o in connessione ad essa, dovendosi ritenere compreso nel corrispettivo contrattuale, come determinato all'art. 4 del presente Capitolato, ogni eventuale onere.
- 15.8 La polizza assicurativa, redatta secondo gli schemi tipo di cui al citato Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, deve essere efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
- 15.9 Sono comunque a carico del Fornitore il ripristino, la riparazione o la sostituzione di qualsivoglia elemento eventualmente danneggiato in seguito alle operazioni di fornitura e installazione degli impianti, sia che riguardino gli impianti oggetto del Contratto che le opere, impianti e locali contigui e preesistenti. Egli pertanto dovrà adottare, a sue spese e cure, tutte le misure precauzionali necessarie che riterrà più opportune al fine di evitare il verificarsi di danni di assicurarne – nella scongiurata ipotesi che questi si verificano - l'integrale risarcimento a seguito di richiesta comprovata e documentata da parte dell'Amministrazione Contraente.
- 15.10 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'Amministrazione può risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

16. Fatturazione e Pagamento.

- 16.1 Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta al Fornitore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, previa richiesta scritta del Fornitore. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice civile.
- 16.2 L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, con l'esclusione della rata di saldo, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
- 16.3 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte del Fornitore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA e del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle attività;

- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 16.4, lett. a), fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti all'art. 35, c.18, del Codice dei Contratti.

16.4 Durante l'esecuzione del presente appalto l'Amministrazione Contraente provvede al pagamento del corrispettivo a favore del Fornitore nei seguenti termini:

- a) pagamenti **intermedi**, per un importo pari al 90% del prezzo della fornitura di **ciascun impianto elevatore** e connesse attività, come risultante dal Computo Metrico Estimativo al netto del ribasso d'offerta, oltre all'importo dei pertinenti oneri di sicurezza, entro 30 giorni dall'emissione del "collaudo dell'impianto" di cui ai precedenti paragrafi 12.2 e 12.13, previa emissione del Certificato di Pagamento a termini dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti e previa presentazione da parte del Fornitore di regolare fattura elettronica;
- b) pagamento **a saldo**, pari al residuo 10% dell'importo complessivo contrattuale, entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Verifica di conformità dell'intera fornitura di cui al precedente paragrafo 12.5, - comprendente anche il "collaudo manovra quadruplex" degli ascensori n. 3-4-5-6 - previa emissione del Certificato di Pagamento a termini dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti e previa presentazione, da parte del Fornitore, di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei Contratti e di regolare fattura elettronica. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

16.5 La somma ammessa a ciascun pagamento è costituita dall'importo progressivo così determinato:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di emissione del Certificato di Verifica di conformità di cui al par. 12.5;
- d) al netto dell'importo dei pagamenti precedentemente effettuati in forza del par. 16.4, lett. a);
- e) al netto della trattenuta percentuale relativa all'anticipazione.

16.6 Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che il Fornitore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità dell'intera fornitura.
- c) prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti all'art. 93, c.3, del Codice dei Contratti.

16.7 Ogni pagamento è subordinato:

- all'emissione del Certificato di Pagamento a termini dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti;
- alla presentazione all'Amministrazione Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55;
- all'acquisizione del DURC del Fornitore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della Legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- agli adempimenti relativi ai pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, in relazione alle prestazioni da questi eseguite per le quali il Fornitore abbia ricevuto il pagamento in base al

presente articolo, par.1, da oltre venti giorni, salvo il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione Contraente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105, c.13, del Codice dei Contratti;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte dell'Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agenzia della riscossione competente per territorio.

16.8 Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'art. 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA dell'Amministrazione Contraente. L'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.9 Non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche sopra riportate; in caso di irregolarità della fattura elettronica, i termini di pagamento s'intendono sospesi ad ogni effetto di legge, ivi compresa l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'Amministrazione Contraente, dalla data di contestazione da parte di quest'ultima sino alla presentazione della fattura regolare da parte del Fornitore.

16.10 Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate al Fornitore, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.

16.11 Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all'Amministrazione Contraente bensì al Fornitore, per ogni effetto di legge.

16.12 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso il Fornitore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Amministrazione Contraente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore del contratto ovvero dalle somme dovute al subaffidatario o subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

16.13 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, il Fornitore risponde per la difformità ed i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Contraente entro 36 (trentasei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata.

16.14 Il Fornitore e l'Amministrazione Contraente devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

17. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

17.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

17.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione Contraente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

16.3 Tutte le operazioni finanziarie relative al Contratto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati, di cui al precedente capoverso, e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

18. Risoluzione del contratto.

18.1 Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti del Fornitore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) il mancato completamento delle prestazioni, sgombero del cantiere e pulizia dell'area utilizzata dai mezzi e maestranze del Fornitore o ditte da questi incaricate: l'Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il contratto, salva restando l'esecuzione in danno del Fornitore di tali prestazioni, con conseguente addebito al medesimo dei relativi oneri, anche in detrazione sull'importo della rata di saldo se capiente ovvero mediante escussione delle garanzie prestate
- e) il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini riportati all'art 5.2, che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% del corrispettivo rispettivamente stabilito per l'esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si verifica il ritardo;
- f) la mancata ottemperanza, da parte del Fornitore, nei termini prescritti dall'Amministrazione Contraente, all'obbligo di sostituzione di macchine, componenti d'impianti, manufatti ecc. che, in base alle verifiche del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, non siano risultati conformi alle specifiche contrattuali; in tal caso, l'Amministrazione Contraente procede ad affidare a terzi l'esecuzione di dette sostituzioni o riparazioni, addebitando i relativi oneri al Fornitore;
- g) il ricorso, per la seconda volta, alla contestazione dell'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni contrattuali;
- h) ogni altra ipotesi prevista all'art. 108 del Codice dei Contratti.

18.2 Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, le seguenti circostanze:

- i) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera;
- k) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la

- salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- l) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
 - m) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti;
 - n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - o) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
 - p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - r) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

18.3 Per le ipotesi di cui al paragrafo 18,1, la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione dell'Amministrazione Contraente dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva; per le ipotesi di cui al paragrafo 18.2, la risoluzione del contratto avrà effetto a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile inviata al Fornitore con le modalità indicate, qualora, nel termine ivi indicato (15 giorni), il Fornitore non abbia rimediato al proprio inadempimento, senza necessità di ulteriori comunicazioni o provvedimenti.

18.4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Contraente può essere fatta al Fornitore nella forma dell'ordine di servizio, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività e di adempimento all'ordine impartito.

18.5 Alla data comunicata dall'Amministrazione Contraente si fa luogo, in contraddittorio fra la DEC e Fornitore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione Contraente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

18.6 Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Amministrazione Contraente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione Contraente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulle garanzie prestate a termini dell'art. 103 del Codice dei Contratti.

18.7 Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del Fornitore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione Contraente, nel seguente modo:

- a) affidando le attività di completamento e quelle da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle prestazioni in contratto nonché delle prestazioni di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo delle prestazioni utilmente eseguite dal Fornitore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara le stesse prestazioni;
- b) ponendo a carico del Fornitore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e l'importo netto delle stesse, risultante

dall'aggiudicazione effettuata in origine al Fornitore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
- l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione Contraente per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità delle prestazioni, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

18.8 Qualora il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.lgs. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

19. Contenzioso e controversie.

19.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione o esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna, escludendo qualsiasi competenza arbitrale o altro giudice ordinario.

20. Spese contrattuali, imposte, tasse

20.1 Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) l'aggiudicatario deve rimborsare all'Amministrazione Contraente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice dei Contratti.

20.2 Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Verifica di conformità finale. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Fornitore, così come le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.

20.3 Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

21. Disciplina delle riserve

21.1 Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 49/2018, si stabilisce quanto segue.

21.2 Il registro di contabilità è firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato; qualora il Fornitore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, nel caso in cui persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

21.3 Se il Fornitore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

21.4 Il DEC, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'Amministrazione Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese del Fornitore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Amministrazione Contraente dovesse essere tenuta a sborsare.

21.5 Nel caso in cui il Fornitore non abbia firmato il registro nel termine di 15 (quindici) giorni di cui al precedente periodo, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

21.6 Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DEC può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

21.7 Il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

21.8 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

21.9 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute.

21.10 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

21.11 Ogni riserva da parte del Fornitore dovrà essere formulata con le modalità indicate entro e non oltre il periodo in cui durano le prestazioni a cui le riserve si riferiscono. Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni stesse.